COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIOVANNI ZARRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1701) 3

Zarro Giovanni, *Presidente* 3, 8, 9

Cirino Pomicino Paolo (gruppo DC) 6, 7

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6

Mantovani Silvio (gruppo PDS) 7

Solaroli Bruno (gruppo PDS) 9

Tarabini Eugenio (gruppo DC), *Relatore* 3, 8

Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra nazionale) 8

La seduta comincia alle 15,50.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. L'onorevole Tarabini ha facoltà di svolgere la relazione.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame il Governo dà attuazione al proposito di procedere, attraverso l'acquisto di titoli di Stato, alla riduzione dell'enorme debito pubblico che, come è noto, è elemento saliente della condizione finanziaria del nostro paese.

Avendo da poco terminato di discutere in sede di Commissioni riunite bilancio, finanze ed attività produttive, il problema delle dismissioni e più in generale della riorganizzazione dell'attività economica dello Stato, ritengo di essere dispensato da considerazioni generali non strettamente attinenti all'articolato al nostro esame.

Dal documento predisposto dagli uffici con riferimento al disegno di legge si rileva che l'ammontare su cui il Governo fa affidamento come effetto della politica di privatizzazione è modesto rispetto al debito pubblico. Se, dopo la recente vicenda parlamentare gli elementi non sono cambiati, l'ammontare complessivo previsto dovrebbe essere di 15 mila miliardi per il 1993, 15 mila miliardi per il 1994 e 12 mila miliardi per il 1995; di tali importi, rispettivamente per ciascun anno, 7 mila miliardi, 10 mila miliardi, ed altri 10 mila miliardi dovrebbero rappresentare i proventi derivanti dalle dismissioni o comunque dai provvedimenti concernenti il settore delle partecipazioni statali.

Ho già detto che si tratta di cifre estremamente modeste a fronte dell'enormità dell'ammontare del debito pubblico; tuttavia, l'adozione di un provvedimento come quello oggi al nostro esame, è elemento significativo non solo della volontà del Governo, ma anche della necessità obiettiva di arrivare, con una politica che evidentemente è solo in piccola parte realizzata con questo provvedimento, ad una sostanziosa riduzione del debito pubblico, e soprattutto di predisporre strumenti perché, ove tale politica venga effettivamente realizzata, vi sia la possibilità di tradurre i suoi risultati in positivi elementi contabili del nostro sistema.

Lo strumento proposto dal Governo è il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, la cui funzione è quella di procedere all'acquisto dei titoli attraverso due vie: con cessione diretta di beni a fronte di titoli di Stato che vengano addotti come corrispettivo per l'acquisto dei beni stessi e con denaro che provenga quale corrispettivo della cessione di beni mobili ed immobili e dalle altre entrate indicate all'articolo 3, e cioè i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici, gettito derivante da entrate straordinarie che non siano quelle delle dismissioni, donazioni, eredità, insomma tutti i proventi che vengano destinati a tale finalità.

Il fondo verrebbe costituito come conto corrente infruttifero presso la direzione generale del tesoro e sarebbe amministrato da un comitato composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiederebbe, dal ragioniere generale dello Stato e dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze.

Il fondo, a parte le altre questioni che la formulazione letterale del testo pone, è un cespite patrimoniale che viene alimentato attraverso il bilancio e che ha una natura ambigua, perché non si capisce bene – è una questione sulla quale mi intratterrò tra breve – se costituisce un'entità a sé stante, cioè una persona giuridica distinta, o se invece non sia altro che un organo dello Stato che si aggiunge ai vari uffici della direzione generale del tesoro. Questo è un punto su cui credo sia doveroso richiamare l'attenzione della Commissione.

Vorrei formulare alcune osservazioni in ordine al testo. Innanzitutto, il fondo avrebbe come destinazione l'acquisto di titoli di Stato. Si pone preliminarmente il problema di mantenere nel testo l'espressione « titoli di Stato », perché essa comprende anche i buoni ordinari del tesoro e sembrerebbe abbastanza incongruo che con questi fondi si possano ricomprare BOT a tre mesi emessi il giorno prima, raggiungendo per una via, che non è quella logica e naturale, la finalità contingente della collocazione di titoli del debito pubblico. La direzione generale del debito pubblico è stata soppressa nella normativa di riordino con un provvedimento non felice. In una finanza ordinaria il finanziamento a breve del tesoro è cosa diversa dall'assunzione di debito pubblico e giustamente ciò si è riflesso fisiologicamente nell'ordinamento tradizionale del Ministero del tesoro nella attribuzione di queste due funzioni a due distinte direzioni generali: quella del tesoro, che attende alle funzioni di cassa, e quella del debito pubblico che attiene alla contrazione dell'indebitamento a medio e lungo termine.

Anche in relazione a quanto dirò circa la posizione del ministro rispetto al comitato di amministrazione, è necessario a mio giudizio che venga preventivamente definito il novero dei titoli pubblici al cui acquisto il fondo è destinato.

In secondo luogo, non si capisce bene quale sia la natura del fondo: se è un'attività del tesoro o se è un ente a sé stante. Se è un'attività del tesoro – come sembrerebbe, perché il fondo viene configurato come un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale – non ha senso la norma secondo cui il ministro del tesoro sarebbe tenuto al rendiconto annuale alla Corte dei conti. Se si tratta di una funzione normale, interna alla direzione generale del tesoro, è chiaro che il rendiconto rientrerebbe in quello generale che qualsiasi amministrazione fa e che per la sua parte fa anche la direzione generale del tesoro. Come pure non avrebbe senso la norma dell'articolo 4, comma 4, che vieta il ricorso a operazioni di indebitamento per l'accrescimento della liquidità del fondo, perché è chiaro che se si tratta di un ufficio dello Stato quest'ultimo è per sua natura inabilitato a contrarre debiti riferibili all'attività dell'ufficio.

D'altra parte, non sembra nemmeno si possa sostenere che si tratti di persona giuridica, perché se così fosse non avrebbe senso il comma 5 dell'articolo 4 nel quale il tutto viene ridotto ad un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale. Ove fosse una persona giuridica bisognerebbe invece riprodurre la disciplina dettata nel 1958. Allora, esplicitamente, il fondo veniva eretto a persona giuridica, le disponibilità diventavano oggetto di deposito presso la tesoreria centrale, si investiva della responsabilità della gestione il tesoriere centrale, al quale era attribuito l'obbligo di rendiconto annuale alla Corte dei conti; erano cioè ben chiari la natura giuridica ed i rapporti tra l'istituto e il sistema della tesoreria. Se il fondo fosse una persona giuridica, bisognerebbe stabilire esattamente chi ne sia il responsabile: non potrebbe essere il ministro del tesoro, come stabilisce il comma 4 dell'articolo 2. Ove fosse un ente distinto, il

ministro del tesoro non avrebbe alcuna legittimazione a svolgere funzioni di relazione e soprattutto ad avere posizioni di responsabilità: oltre tutto, in un quadro normativo ulteriormente limitativo dell'attività del ministro del tesoro, perché l'amministrazione è affidata ad un comitato presieduto dal direttore generale del tesoro, rispetto alla cui attività il ministro dovrebbe limitarsi a dare indicazioni di carattere generale.

Credo che le proposte operative più appropriate ai fini dell'esame del testo siano quelle di costituire effettivamente il fondo in persona giuridica distinta, farlo presiedere – come era previsto nel testo del 1958 – dal ministro del tesoro e arricchire il comitato di amministrazione con la partecipazione del direttore generale del territorio (ex direttore generale del demanio) presso il Ministero delle finanze, posto che una parte non irrilevante delle entrate destinate ad affluire a questo fondo dovrebbero essere costituite dalle dismissioni dei beni immobili dello Stato. Credo che oltre tutto il ritorno alla vecchia figura dell'ente distinto, nel quale rimanga peraltro attiva la funzione del ministro del tesoro, al quale spetti decidere quali titoli si devono acquistare – e non di stabilire criteri, perché si tratta di provvedimenti da prendere al momento in relazione all'andamento del mercato – sia opportuno, anche perché più facilmente si eviterebbe il rischio che le disponibilità del fondo vengano in futuro utilizzate per la copertura di nuove spese diverse da quelle per l'acquisto di titoli di Stato (è vero che nel passato la costituzione in ente distinto non ha impedito che ciò avvenisse, ma è anche vero che non esistevano la legge n. 468 e la legge n. 362).

Occorre tenere presente, perché sia chiaro il ruolo che il fondo deve avere nel sistema, che l'alimentazione di esso avviene attraverso il bilancio, quindi attraverso l'afflusso delle somme derivanti dalla vendita dei beni patrimoniali o dei titoli versati da chi acquista beni patrimoniali ad un capitolo dell'entrata e, corrispondentemente, ad un capitolo della spesa, verosimilmente denominato « somme da versare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». Quindi, il bilancio funziona come tramite per l'introito e il versamento, mentre il fondo costituisce una posta patrimoniale, un cespite del patrimonio, a cui affluiscono le disponibilità che derivano dalle dismissioni e che vengono utilizzate per l'acquisto dei titoli, la cui gestione, a differenza di quanto avveniva nel fondo originariamente costituito, consiste puramente e semplicemente nella trasmissione dei titoli stessi alla direzione generale del tesoro, perché provveda al loro annullamento.

Al quarto comma dell'articolo 3 si prevede che le somme, che vengono introitate o i buoni del tesoro, che vengono versati dagli acquirenti dei beni dismessi, affluiscano direttamente al fondo, sia pure attraverso i canali che ho prima illustrato e con la riserva di una possibile diversa destinazione, che potrebbe essere disposta dalla legge finanziaria 1993. Se non ricordo male, la legge finanziaria in corso di approvazione, non dispone alcunché al riguardo, quindi il tutto affluisce direttamente al fondo. Rimane dunque aperto il problema del concorso alla riduzione del disavanzo, che nel documento programmatico è attribuita anche all'accredito di questi flussi finanziari: essi, almeno per i primi anni, vengono infatti considerati come essenzialmente destinati alla riduzione appunto del disavanzo.

In sostanza questo provvedimento non pone problemi in relazione all'ordinamento finanziario vigente, così come va configurandosi attraverso l'approvazione della legge finanziaria e delle leggi ad essa collegate, in corso di esame da parte del Parlamento, in quanto, in relazione ai proventi che vengono accreditati alla dismissione dei beni dello Stato, nulla viene imputato alla riduzione del disavanzo. Resta peraltro il contrasto fra questa indicazione e quella contenuta nei documenti programmatici.

Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, ad avviso del relatore può

essere approvato per quanto riguarda alcuni aspetti, essenzialmente perché esso è coerente rispetto alle appostazioni di bilancio attuali e in via di formazione. Quindi, da questo punto di vista non vedo difficoltà. Rimane invece, a mio giudizio, attuale la necessità di sottoporre ad un esame approfondito ed a modifiche sostanziali il disegno di legge per la parte relativa alla natura giuridica del fondo, all'opportunità di riconoscere ad esso personalità giuridica, ad una migliore definizione delle categorie di titoli suscettibili di essere acquisite e, infine, alle funzioni del Ministero del tesoro in ordine all'amministrazione del fondo stesso.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PAOLO CIRINO POMICINO. Ritengo essenziale per il proseguimento della discussione che si acquisiscano i necessari elementi di documentazione da parte degli uffici della Camera e del Governo, procedendo anche attraverso l'audizione del ragioniere generale dello Stato.

Vi sono infatti talune questioni controverse del disegno di legge che è necessario vengano chiarite preliminarmente e che attengono all'effetto complessivo sul fabbisogno finanziario dei meccanismi previsti dal fondo di ammortamento del debito pubblico.

Il fondo che qui si istituisce è stato cancellato dal Parlamento nel 1990. Come ha ricordato il collega Tarabini nella sua precisa e puntuale relazione, tale fondo era stato istituito nel 1958 ed è stato soppresso nel 1990. Il senso del provvedimento al nostro esame è che i flussi derivanti dalle alienazioni mobiliari e immobiliari vengano fatti confluire al fondo in questione, per diminuire di pari importo il debito consolidato; ma, acquistando i titoli del debito pubblico, si finisce per aumentare il fabbisogno dell'anno in corso per un pari importo.

In sostanza, come è stato evidenziato in maniera molto garbata dal collega Tarabini, se realizzassimo 20 mila miliardi di dismissioni nell'anno 1993, potremmo acquistare titoli del debito pubblico per un importo identico, per cui diminuirebbe il vecchio debito consolidato per un pari importo; ovviamente, per un importo sempre identico aumenterebbe il fabbisogno finanziario del 1993, fino a quando non si riuscisse a conseguire un avanzo primario pari alla spesa per interessi. In altri termini, se i flussi aggiuntivi provenienti dalle dismissioni fossero destinati a scomputo del vecchio debito, è ovvio che si determinerebbe un aumento del fabbisogno finanziario, qualora impedissimo che tali flussi fossero destinati a ridurre il fabbisogno finanziario dell'anno in corso.

Dunque, nel migliore dei casi il provvedimento al nostro esame, qualora venisse approvato nell'attuale formulazione, non avrebbe alcuna efficacia, perché il volume complessivo sarebbe identico: da una parte si svuoterebbe il debito consolidato, dall'altra lo si finanzierebbe nuovamente, in conseguenza dell'aumento del fabbisogno finanziario annuale. Anzi, stante anche l'andamento turbolento dei tassi d'interesse, si può determinare una situazione per la quale il rimborso del credito legato ai titoli del debito pubblico avviene ad un tasso d'interesse più basso rispetto a quello che si è costretti a pagare successivamente per l'emissione dei titoli occorrenti alla copertura del fabbisogno. In quest'ultimo caso l'effetto complessivo risulterebbe addirittura negativo ritorcendosi contro gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'istituzione del fondo di ammortamento. La situazione risulterebbe diversa solo nel caso in cui fosse possibile riscontrare una condizione della finanza pubblica per la quale si registri un avanzo primario superiore agli interessi da rimborsare e tale pertanto da rendere possibile la destinazione della parte eccedente al rimborso del debito.

In definitiva, nel migliore dei casi, il provvedimento a mio avviso è inefficace e quasi certamente dannoso ai fini della finanza pubblica; poiché però sono laico

dal punto di vista del dubbio, chiedo che si compiano i necessari approfondimenti.

SILVIO MANTOVANI. Signor presidente, il provvedimento in esame si inquadra nella linea perseguita dal Governo – anche con il disegno di legge n. 1684 relativamente all'emissione di titoli in ECU ovvero in valuta – di una gestione attiva del debito pubblico, tesa a rassicurare i mercati da un lato sulla coerenza dei comportamenti del Governo rispetto all'obiettivo della diminuzione del debito e dall'altro in rapporto ai possibili effetti della variazione del cambio della lira sul valore dei titoli posseduti.

Gli strumenti individuati presentano però alcune contraddizioni in rapporto al loro contenuto, così come è stato qui già chiarito dal relatore e dall'onorevole Cirino Pomicino, ed in rapporto all'evolversi della situazione. I nuovi strumenti di gestione del debito incontrano problemi connessi all'andamento dei tassi d'interesse; come è stato già rilevato, i meccanismi previsti dal fondo di ammortamento rischiano di avere effetti controproducenti.

Rispetto al momento in cui fu adottato il provvedimento relativo alla emissione di titoli indicizzati o denominati in valuta, la situazione è cambiata notevolmente; quel provvedimento si inquadrava nell'obiettivo indicato dal Governo di rapido reingresso della lira nel sistema monetario europeo, con la fissazione quindi di un tasso di cambio stabile. Tali obiettivi sono stati poi procrastinati, anche per le difficoltà di concordare con gli altri partner un nuovo assetto del sistema stesso.

Sottolineo inoltre anch'io come il provvedimento risulti in contraddizione non tanto con gli obiettivi indicati nella legge finanziaria, quanto piuttosto con quelli fissanti nella risoluzione programmatica, nella quale si prevedeva appunto che i proventi derivanti dalle dismissioni o dalle vendite di parti del patrimonio dello Stato dovessero andare esclusivamente a riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dalla legge finanziaria 1993. È questa una prima contraddizione se non formale, per lo meno di orientamento, al di là delle possibili controindicazioni derivanti dagli effetti sul mercato dei titoli a cui ha accennato l'onorevole Cirino Pomicino, anche se mi permetto di osservare che è difficile prevedere quali possono essere tali effetti in rapporto anche alla situazione concreta del mercato, ma il discorso si farebbe troppo lungo.

PAOLO CIRINO POMICINO. Ma siamo convinti che se si portano tali proventi a riduzione del debito pubblico si aumenta il fabbisogno ?

SILVIO MANTOVANI. Sì, questo sicuramente; è la seconda affermazione sugli effetti che mi sembra dubbia.

PAOLO CIRINO POMICINO. La seconda affermazione posso dimostrarla con i dati, ma la prima è certa.

SILVIO MANTOVANI. La seconda questione riguarda i proventi relativi alle cosiddette privatizzazioni e le possibili contraddizioni in rapporto al programma elaborato a tal fine, sul quale abbiamo appena espresso il nostro parere.

Nella stessa nota distribuita dagli uffici viene fatto notare come in tale programma si preveda che i proventi di eventuali dismissioni o vendite di quote di partecipate degli enti di gestione ora trasformati in società per azioni debbano andare in primo luogo alla riduzione dell'indebitamento di tali enti ed in secondo luogo, sicuramente per quanto riguarda l'IRI, a progetti di ricapitalizzazione o ristrutturazione di società facenti capo all'IRI stesso, per cui il programma di privatizzazioni in realtà riserva soltanto ad eventuali dismissioni o cessioni di quote di partecipate relative a società che fanno parte dell'ENI, dell'INA e così via, la possibilità che una parte dei proventi possa essere utilizzata con il fondo che qui si vuole istituire.

Occorre anche considerare che in altri provvedimenti approvati, per esempio

quello recante interventi urgenti per la finanza pubblica, abbiamo previsto che i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni debbano essere riutilizzati all'interno del bilancio di quella amministrazione. Ciò, oltre al fatto che il provvedimento è stato presentato il 10 ottobre e nel frattempo sono stati approvati il documento di programmazione e la legge finanziaria, nonché il già ricordato provvedimento recante interventi per la finanza pubblica ed il piano delle privatizzazioni, evidenzia un insieme di contraddizioni e discrasie tra diversi orientamenti, per cui non si comprendono bene da un lato gli aspetti di contenuto legislativo e formale, e dall'altro l'efficacia complessiva di un provvedimento di tale genere in termini di riduzione possibile dello *stock* del debito pubblico ed anche rispetto all'obiettivo di un effetto rassicurante sul mercato dei titoli con le prevedibili conseguenze positive che ne sarebbero derivate.

In conclusione, ritengo che il Governo debba fornire chiarimenti in relazione alla lettera *f)* del primo comma dell'articolo 3 che prevede, come conferimento al fondo « le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro ». Quali sarebbero tali assegnazioni, al di la di quelle già classificate nel provvedimento ?

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Valensise che l'ha chiesta, volevo ricordare ai colleghi che, secondo gli intendimenti dell'ufficio di presidenza, la discussione del provvedimento dovrebbe svolgersi alla ripresa dei lavori nel mese di gennaio ed invitarli perciò alla massima concisione.

RAFFAELE VALENSISE. Sarò rapidissimo, signor presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, per sottolineare come quello in esame sia l'esempio tipico di materia per la quale è sicuramente necessario procedere all'audizione di esperti del settore. In questo senso chiedo formalmente l'audizione del ragioniere generale dello Stato, che ritengo possa dirimere i dubbi sui meccanismi del fondo di ammortamento e sul ruolo del tesoro. Non mi sembra risponda a logica, ad esempio, l'acquisto di beni dello Stato mediante versamenti in titoli, in concomitanza con l'intervento potestativo del Ministero del tesoro che dovrebbe indicare le categorie di titoli da acquistare e addirittura il valore da attribuire ad essi.

Questo può influire in maniera non virtuosa sui titoli e sull'obiettivo principale di riduzione della massa del debito pubblico.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Su questo punto dovrebbe chiedere l'audizione del direttore generale del tesoro.

RAFFAELE VALENSISE. Inizierei dal ragioniere generale dello Stato, perché ha il quadro di tutta la struttura dello Stato e della gestione del debito pubblico. La ricaduta del debito pubblico sul bilancio dello Stato è in termini di disavanzo.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Mi riferivo al prezzo dei titoli.

RAFFAELE VALENSISE. Questa attività del Ministero del tesoro può influire sul disavanzo.

Un altro aspetto di grande interesse da chiarire è relativo alle valutazioni fatte per le dismissioni. Il terzo aspetto da chiarire è il destino dei titoli ritirati che non possono essere utilizzati.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Vengono distrutti.

RAFFAELE VALENSISE. Lo so, ma a che prezzo ? Con quali conseguenze sul bilancio dello Stato ? Per conseguire la distruzione di questi titoli quanto costano allo Stato ? Nel momento in cui i titoli di Stato hanno una destinazione possibile (pagamento degli acquisti dello Stato) non c'è dubbio che se sono sul mercato avranno un apprezzamento. Un'operazione virtuosa, come quella delle dismissioni, si può trasformare in operazione non virtuosa, perché lo Stato sarebbe

costretto ad incassare titoli apprezzati e la cautela dell'articolo 4 non mi sembra sufficiente.

Sono problemi che dobbiamo affrontare. Per la trattazione nel merito del provvedimento è necessaria una serie di audizioni, delle quali prioritaria mi sembra debba essere quella del ragioniere generale dello Stato, proprio per gli effetti sul disavanzo, in quanto è il ragioniere generale dello Stato a valutare giorno per giorno la dimensione del disavanzo stesso.

BRUNO SOLAROLI. Anche il gruppo del PDS avverte l'esigenza di svolgere una serie di audizioni ed in particolare quella del ragioniere generale dello Stato.

Detto questo, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su due questioni che non possiamo che affrontare mentre discutiamo il provvedimento. La prima è quella delle gestioni fuori bilancio e la seconda è il riordino di tutta la gestione di tesoreria e dei rapporti tra tesoreria e bilancio. Sono due grandi questioni che non possiamo che affrontare in maniera parallela alla discussione di questo disegno di legge, altrimenti rischiamo di approvare un provvedimento manifesto.

PRESIDENTE. Le sollecitazioni giunte dall'onorevole Pomicino e condivise dagli onorevoli Mantovani, Valensise e Solaroli saranno esaminate dall'ufficio di presidenza, il quale indicherà i modi e i tempi per procedere alla richiesta audizione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO